



COMUNE DI FONTANELICE

Città Metropolitana di Bologna

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it

pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30/03/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2018..

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore 18:52 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio in sessione ordinaria in seduta pubblica.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	PONTI ATHOS	X	
2	BERNABEI GABRIELE	X	
3	DARDI ROSSELLA	X	
4	MONTI TERESA	X	
5	AMADUCCI GABRIELE	X	
6	PIFFERI LUCA	X	
7	MAZZANTI SEVERINO	X	
8	BONFIGLIOLI BARBARA	X	
9	VECCHIO VITO ANTONIO	X	
10	MARCHETTI ROBERTO		A
11	ALESSANDRINI STEFANO		AG

Totale presenti: 9 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Athos Ponti assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: DARDI ROSSELLA, MONTI TERESA, VECCHIO VITO ANTONIO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2018.

La discussione relativa al presente punto all'o.d.g. viene riportata sinteticamente e per memoria in un successivo verbale avente ad oggetto: "Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30/03/2018"

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.9.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 - (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000 - D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);
- Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...."* ;
- richiamata la nota ANCI del 7/12/2016 che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 e dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 conferma che l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno di competenza deve avvenire entro il termine fissato dalla normativa per l'approvazione del bilancio di previsione che risulta differito al 31/03/2018 per l'esercizio 2018 (D.M. 9.2.2018);
- Visto che l'art. 1 c. 37 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di stabilità 2018) consente per il 2018 aumenti tributari esclusivamente per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Richiamati, in particolare i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;
- Visto Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione CC. n. 29 del 19.5.2014, modif. con C.C. n. 13 del 28/4/2015, C.C. n. 6 del 31.3.2017 e C.C. n. 11 del 5.2.2018;
- Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:
 - al comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ..."* ;
 - al comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ..."* ;
 - al comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28"*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...” ;

- al comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...” ;

- Visto il comma 653 dell’art.1 della Legge 147/2013 che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in riferimento a quanto previsto dalle linee guida elaborate dal MEF per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L.147/2013, di avvio del meccanismo nell’anno 2018;

- Visto il DPR n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- Visto il Piano Economico Finanziario 2018 approvato con delibera Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 10 del 19 febbraio 2018 ai sensi dell’art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011;

- Constatato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 301.278 (c.d totale montante) al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 tali da coprire integralmente, con l’entrata TARI, i costi sostenuti di € 271.167,23, e precisamente:

voci di calcolo	importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	256.115,51	Da pef approvato con delibera atersir n. 10 del 19/2/2018
quota terremoto (fuori campo IVA)	965,72	Da pef approvato con delibera atersir n. 10 del 19/2/2018
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	3.111	Da pef approvato con delibera atersir n. 10 del 19/2/2018
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	13.884	Contratto hera + trasferimento NCI per recupero
Quota servizi comunali a gestione diretta	0,00	
Fondo incentivante LFB1 Atersir (negativo)	- 2.909	Da pef approvato con delibera atersir n. 10 del 19/2/2018
TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)	€ 271.167,23	Totale costi sostenuti
importo insoluti	16.216,98	Dato da ragioneria ente
Scontistica domestica e non domestica	16.967	Dato da Hera su consuntivazione
Contributo MIUR	- 1.089	Dato miur decreto nov. 2017
Rimborsi conguagli esercizi pregressi	5.400	Da previsione bilancio 2018
Incasso da recupero tares per oms/inf. Dich. al netto dei costi di riscossione	- 7.385	Dato al 31.12.2017
TOTALE poste rettificative al PEF	€ 30.109,98	
TOTALE GENERALE – Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	€ 301.277,21 Arr. € 301.278	

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Preso atto che:

- ai fini della determinazione della somma finale denominata “Montante” viene inserita la voce “Scontistica”, che tiene conto delle quantità di raccolta differenziata raccolta e conferita nel Comune e degli importi unitari approvati dall'Amministrazione Comunale con istruttoria del competente Ufficio Ambiente unitamente al gestore del servizio raccolta rifiuti, come riportate nell'allegato B al Regolamento TARI;
- ai sensi dell'art.1 comma 662 e 663 della Legge n. 147/2013 i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano e detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI adottato con deliberazione CC. n.6 del 31.03.2017, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- ai sensi dell'art. 1, comma 646 della citata Legge n. 147/2013, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, allegato a) - determinate sulla base del Piano Finanziario, dell'IVA, dei CARC, del costo dell'insoluto, della scontistica/riduzioni concesse all'utenza, al netto dei contributi da Miur - , considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe TARI 2018 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche come comunicate dal gestore, in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 66% per le utenze domestiche e pari al 34% per le utenze non domestiche, della ripartizione fra costi fissi e variabili del Piano Economico Finanziario 2018 applicato dal gestore nella misura del 5,94 % di costi fissi e del 94,06 % di costi variabili;

Vista l'elaborazione prodotta da Hera S.p.A. – attuale Gestore del Servizio Rifiuti – ed effettuata sulla base dell'ultima banca dati disponibile TARI;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2017, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura pari al 5% dell'importo della TARI, così come deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna, atto n. 52 del 15/3/2017;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- il tributo provinciale, quantificato nell'importo stimato di € 14.241, sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Città Metropolitana;

Visti:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Ministero Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. 38 del 15.2.2018) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2018;

Preso atto che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convenzione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- con la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 è stato approvato il trasferimento dal 1.01.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.01.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;
- con Decreto Prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 il Presidente del Nuovo Circondario Imolese ha nominato il Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne disporre in termini utili per la elaborazione della prima rata tari 2018;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli;

Con votazione che dà il seguente esito:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

presenti e votanti n.9 consiglieri
 esprimono voto favorevole n.8 consiglieri
 astenuto n.1 consigliere (Vecchio Vito A.)

D E L I B E R A

1) di prendere atto del calcolo che discende dal Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2018, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

voci di calcolo	importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	256.115,51	Da pef 19/2/2018
quota terremoto (fuori campo IVA)	965,72	Da pef 19/2/2018
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	3.111	Da pef 19/2/2018
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	13.884	Contratto hera + trasferimento NCI per recupero
Quota servizi comunali a gestione diretta	0,00	
Fondo incentivante LFB1 Atersir (negativo)	- 2.909	Da pef 19/2/2018
TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)	€ 271.167,23	Totale costi sostenuti
importo insoluti	16.216,98	Dato da ragioneria
Scontistica domestica e non domestica	16.967	Dato da Hera su consuntivazione
Contributo MIUR	- 1.089	Dato miur decreto nov. 2017
Rimborsi conguagli esercizi pregressi	5.400	Da previsione bilancio 2018
Incasso da recupero tares per oms/inf. Dich. al netto dei costi di riscossione	- 7.385	Dato al 31.12.2017
TOTALE poste rettificative al PEF	€ 30.109,98	
TOTALE GENERALE – Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	€ 301.277,21 Arr. € 301.278	

2) di approvare l'articolazione tariffaria TARI 2018 – allegato sub 1), alla presente quale parte integrante e sostanziale, derivante dall'importo di cui al punto 1) del presente dispositivo (montante a base articolazione tariffaria a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018) - distinta per:

- utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare),
- utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
- utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

3) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna – Atto n. 52 del 15/3/2017;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento comunale Tari, approvato con propria deliberazione in data odierna, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

5) di dare atto che tutte le spese scaturenti dal presente provvedimento troveranno completa e corretta imputazione negli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018;

6) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera S.p.A.;

7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 immediatamente eseguibile stante la necessità di disporre in termini utili l'elaborazione della prima rata tari 2018, con votazione separata che dà il seguente esito:

presenti e votanti n.9 consiglieri

esprimono voto favorevole n.8 consiglieri

astenuto n.1 consigliere (Vecchio Vito A.)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Athos Ponti

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)